



ORDINANZA N. 43 / 2009

Dalla residenza municipale, il 22 dicembre 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

valutata la necessità di regolare per l'anno solare 2010 l'apertura al pubblico e gli orari di funzionamento degli esercizi di Barbiere e Acconciatore presenti sul territorio comunale, al fine di offrire un efficace servizio agli utenti;

tenuto conto dell'esperienza degli anni precedenti;

sentito il parere delle organizzazioni rappresentative delle attività interessate nonché i titolari degli esercizi;

visti:

- la legge 14/02/1963 n. 161;
- la legge 23/12/1970 n. 1142;
- il regolamento comunale vigente;
- il D.L. 31-01-2007 n. 7 ne l testo convertito in legge;
- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- vista la legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore" e dato atto che non è ancora stata emanata la normativa regionale di attuazione,

ORDINA

quanto segue.

- 1) Per l'anno solare 2010 l'orario giornaliero di apertura al pubblico degli esercizi di Barbiere e Acconciatore è scelto dal titolare dell'attività nell'ambito delle fasce orarie appresso riportate ed entro il limite massimo di 9,30 ore di apertura al giorno.

-ORARIO ESTIVO: fascia oraria dalle ore 08,00 alle ore 20,00;

-ORARIO INVERNALE: fascia oraria dalle ore 08,00 alle ore 19,30.

Il titolare dell'attività deve osservare le seguenti disposizioni:

- a) l'orario prescelto deve essere comunicato al comune, in forma scritta, entro e non oltre il 20-01-2010 e reso noto al pubblico mediante apposito cartello o con altro mezzo idoneo, che non deve contenere altri messaggi, di qualunque natura, e deve essere ben visibile; la comunicazione non è dovuta se l'orario non è modificato rispetto all'ultima comunicazione del 2008,
- b) l'orario può essere variato con cadenza non inferiore a 30 giorni; la relativa comunicazione al comune deve essere preventiva rispetto alla effettiva applicazione del nuovo orario;
- c) in ogni momento l'orario esposto nell'esercizio deve coincidere con quello indicato nell'ultima comunicazione che fa fede in caso di discordanza;
- d) l'applicazione degli orari estivo ed invernale coincide con l'applicazione, rispettivamente, dell'ora legale e dell'ora solare; salvo che l'orario invernale entra in vigore alle ore 24,00 l'ultima Domenica di Settembre 2010.



- e) l'apertura dell'esercizio è una facoltà e non un obbligo; il rispetto dell'orario prescelto deve intendersi come divieto di apertura anticipata o chiusura posticipata rispetto all'orario scelto;
- f) l'esercizio si intende chiuso quando è fisicamente impedito al pubblico di accedervi; all'ora di chiusura la porta di accesso deve essere chiusa e può essere completata soltanto la prestazione sul cliente iniziata prima di quell'ora; gli eventuali clienti ancora da servire devono essere invitati ad uscire anche se sono presenti nel locale per altri motivi non connessi col servizio reso nell'esercizio; se restano nel locale, agli effetti della vigilanza sono da considerare clienti in attesa di prestazioni.
- 2) **Nel corso dell'anno solare 2010 gli esercizi di cui si tratta, nessun escluso, restano chiusi la domenica ed i giorni festivi infrasettimanali come segnati dal calendario ufficiale nonché il giorno 28 gennaio, salvo quanto disposto al successivo punto 4). La chiusura infrasettimanale del lunedì è facoltativa per quanto disposto dall'art. 10, comma 2 del D.L. 31-01-2007 n. 7 nel testo convertito in legge.**
- 3) Nel corso dell'anno, salvo quanto disposto al successivo punto 3-a), nei giorni appresso individuati tutti gli esercizi possono non osservare l'eventuale interruzione pomeridiana e possono protrarre l'apertura fino alle ore 21,00:
- il sabato;
 - il 01 Giugno;
 - il 30 Aprile;
 - il 07 Dicembre.
- 3-a) Durante i mesi di Luglio e Agosto, gli esercizi di acconciatore ovvero parrucchiere che trattano uomini e donne:
- il sabato possono anticipare l'apertura alle ore 07,00, devono chiudere entro le ore 14,00 e restano chiusi per il resto della giornata;
 - il venerdì possono non osservare l'eventuale interruzione pomeridiana e possono protrarre l'apertura fino alle ore 21,00.
- 4) Nei giorni **22, 23, 24, 30 e 31 Dicembre** tutti gli esercizi, nessuno escluso, possono restare aperti al pubblico, possono non osservare l'eventuale interruzione pomeridiana e possono protrarre l'apertura fino alle ore 21,00.
- 5) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 3, della L. R. 03-08-1999 n. 24, gli esercizi interessati dalla presente ordinanza che operano all'interno di un centro commerciale, autorizzato come tale, seguono l'orario stabilito per la struttura nel suo complesso.
- 6) Nei casi di inosservanza della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dagli articoli 7 e 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; nei casi previsti dall'art. 5 della legge 17-08-2005 n. 174 si applica la sanzione da € 250 ad € 5.000.

Ai fini del sistema sanzionatorio valgono le seguenti precisazioni:

- 6-a) l'inosservanza dell'orario si intende riferita all'orario scelto dall'esercente come risulta dal cartello esposto al pubblico nell'esercizio, anche se questo non coincide con quello oggetto dell'ultima comunicazione scritta al comune;
- 6-b) se l'orario esposto nell'esercizio non coincide con quello comunicato al comune si configura la mancata comunicazione della variazione d'orario;

- 6-c) il periodo minimo di 30 giorni, naturali e consecutivi, si computa dalla data dal timbro protocollo che risulta sulla più recente comunicazione al comune;
- 6-d) l'omessa pubblicità dell'orario si configura anche quando il relativo cartello o l'altro mezzo scelto sono tali, per dimensione, collocazione fisica, dimensioni dei caratteri, da non essere facilmente visibile o leggibile da parte del cliente;
- 6-e) l'apertura dell'esercizio in giorno o in orario non consentito si configura anche quando il locale è aperto per utilità dell'esercente ma è accessibile da parte del pubblico;
- 6-f) si applicano principi, criteri e procedure di cui alla legge 24-11-1981 n. 689. L'autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco. I proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento spettano al comune;
- 6-g) nel caso di recidiva si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio per un periodo minimo di 3 giorni e massimo di 10 giorni consecutivi; il periodo minimo non deve comprendere giorni festivi ovvero il lunedì.

DISPONE

- a) che questo provvedimento entra in vigore alle ore 24,00 del 31 dicembre 2009;
- b) che questo provvedimento venga trasmesso ad ogni singolo titolare degli esercizi interessati corredato del modello per la comunicazione dell'orario;
- c) che contro questo provvedimento chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione ovvero al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;
- d) di rendere noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Municipale;
- e) che la Polizia Municipale e gli altri organi di polizia sono incaricati di vigilare sulla corretta applicazione di questo provvedimento;
- f) che questa ordinanza venga affissa all'albo pretorio, ai sensi dello statuto, per renderla di pubblico dominio.

Il Responsabile del procedimento
Alvaro Solfati

Il Responsabile del Servizio
Nello Calandri